

Statuto dell'Associazione

"NUOVE RADICI"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione non riconosciuta denominata **"NUOVE RADICI"** con sede legale nel comune di Palagonia (CT), di seguito denominata "Associazione".
2. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.
3. L'Associazione intende rivolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della provincia di Catania ma può operare anche in ambito limitrofo, regionale, nazionale ed internazionale, potendo aderire a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. A tal proposito, l'Associazione può stabilire sedi e sezioni secondarie per il perseguimento, in egual maniera, degli scopi istitutivi.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o di "Ente del Terzo Settore"

1. All'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, non comportano una modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro, quale ETS, dunque, la denominazione sociale diventerà così **"NUOVE RADICI ETS"**.

ART. 3 - Oggetto, finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fondando la propria azione sui principi della partecipazione democratica, della solidarietà e della centralità della persona.
2. L'Associazione agisce a beneficio della comunità proponendosi, quale scopo principale, la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle arti e dello spettacolo dal vivo, intesi come strumenti di coesione sociale, di crescita civile, di inclusione e lotta alla povertà educativa e all'isolamento relazionale.
3. L'Associazione si propone come laboratorio di idee e polo di aggregazione culturale e ricreativa, allo scopo di valorizzare le espressioni artistiche, le tradizioni locali, le arti performative e le forme di intrattenimento contemporaneo. Essa intende favorire il benessere psicofisico e relazionale dei cittadini, contrastare l'isolamento sociale e la povertà educativa, e stimolare lo sviluppo socio-economico e turistico delle comunità locali attraverso la progettazione e la realizzazione di eventi ed iniziative ad alto valore culturale, sociale, educativo ed esperienziale.
4. Costituisce dunque scopo dell'Associazione la promozione della cultura, dell'organizzazione e della gestione di eventi, intesa sia come strumento di rigenerazione urbana e tutela del patrimonio immateriale e paesaggistico, sia come veicolo di formazione, espressione e professionalizzazione per le giovani generazioni e per gli operatori del settore. A tal fine, l'Associazione opera per facilitare l'accesso democratizzato alla fruizione culturale, garantendo spazi e occasioni di incontro accessibili, inclusivi, sostenibili dal punto di vista ambientale e inclusivi delle diversità.
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le finalità associative:
 - ideazione, produzione, direzione artistica, logistica e realizzazione di festival, rassegne musicali e teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza, performance di arte di strada, sfilate, manifestazioni d'intrattenimento ed eventi celebrativi o a tema;

- organizzazione e gestione di mostre d'arte, esposizioni fotografiche, fiere campionarie, mercatini dell'artigianato e dell'antiquariato, installazioni artistiche, percorsi museali temporanei e progetti multimediali;
 - organizzazione ed erogazione di corsi di formazione, masterclass, seminari, workshop, convegni, congressi, tavole rotonde e dibattiti inerenti al mondo dello spettacolo, l'arte, la gestione di eventi e la comunicazione;
 - sviluppo di progetti di rigenerazione urbana, itinerari turistico-culturali, visite guidate ed eventi diffusi per la valorizzazione dei luoghi e delle comunità;
 - produzione e diffusione, sia in formato cartaceo che digitale, di cataloghi, riviste, libri, materiale promozionale, podcast, contenuti audiovisivi e gestione di portali web e social network istituzionali.
6. Per il perseguimento delle summenzionate finalità istituzionali l'Associazione intende svolgere, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l).
7. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L'Associazione potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che condividano le stesse finalità.
8. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.
9. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
10. L'Associazione può svolgere altresì ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto, operazione, di tipo contrattuale e non, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, purché correlata alla diretta o indiretta realizzazione degli scopi istituzionali.

ART. 4 - Ammissione ed esclusione

1. Possono essere illimitatamente soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è libera, apartitica, senza alcuna discriminazione di genere, orientamento sessuale, di fede e di razza.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione, nelle forme idonee di legge, di un'apposita domanda da parte dell'interessato ad un componente del Consiglio o soggetto appositamente designato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
2. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un soggetto delegato, con diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo prevalentemente personale, spontaneo, senza finalità di lucro, anche indirette, per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale);
 - Organo di revisione (eventuale).

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio annuale, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso presso la sede sociale o, se del caso, comunicato nelle forme idonee di legge, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione, difatti, può avvenire in forma cartacea e/o informatica, secondo modalità ritenute congrue e tali da assicurarne la piena conoscibilità agli associati.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione o modalità elettroniche, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione o comunque in luoghi e modalità tali da garantirne la libera accessibilità e visione ai soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. Costituiscono competenze inderogabili dell'Assemblea:
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio/rendiconto e, nei casi previsti, il bilancio sociale;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo 3 deleghe.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di periodo.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione in senso lato dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di periodo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4, rieleggibili.
 4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso affisso presso la sede sociale o, se del caso, comunicato nelle forme idonee di legge, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica, secondo modalità ritenute congrue e tali da assicurarne la piena conoscibilità agli associati. In mancanza delle precedenti formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque validamente costituita quando è presente la totalità dei relativi componenti.
 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle procedure di votazione, il voto del Presidente vale doppio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 12 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che impegnano e rappresentano l'Associazione verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è incaricato dei rapporti con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 – Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili; cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
3. Le funzioni di Tesoriere possono essere assolve dal Presidente e/o dal Segretario.

ART. 15 – Consiglieri

1. I Consiglieri collaborano attivamente con il Presidente e l'organo amministrativo ai fini del funzionamento dell'ente, fornendo supporto operativo e consultivo nell'organizzazione delle attività sociali e nell'esecuzione delle delibere associative.

ART. 16 - Organi di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.
2. L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.

ART. 17 - Risorse e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali, proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
2. Possono rientrare nel patrimonio dell'Associazione anche beni immobili, mobili registrati ed i beni mobili oggetto di acquisto.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Bilancio e rendiconto

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio/rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque nel termine idoneo a provvedere al deposito presso il RUNTS.
3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali se redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata al Consiglio Direttivo.
3. Ove ricorrano le condizioni, l'Associazione è deve tenere anche il registro dei volontari.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 22 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile nonché alle normative vigenti in materia ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

